# COMUNE DI FOGGIA

# I.U.C.

## Imposta Unica Comunale 2015

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il regolamento comunale relativo alla IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 196 del 08 settembre 2014;

VISTE le deliberazioni di Consiglio comunale n. 197 del 08.9.2014 e n. 201 del 30.9.2014 relative all'approvazione delle aliquote, detrazioni e tariffe dei predetti tributi per l'anno 2014;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale non ha ancora deliberato le aliquote e tariffe IUC per l'anno 2015 e, pertanto, per il versamento dell' acconto 2015 IMU /TASI dovranno essere applicate le aliquote e detrazioni base, stabilite già per il 2014;

INFORMA

Che entro il **16 giugno 2015** deve essere effettuato il versamento della **prima rata,** sia dell'Imposta Municipale Propria **(IMU),** che della Tassa dei Servizi Indivisibili **(TASI),** dovuta per l'anno d'imposta 2015.

# IMU

**Presupposto impositivo dell'IMU** è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;

Sono soggetti passivi dell'IMU:

*a)* il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

*b)* il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

*c)* il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

*a)* le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

*b)* le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

*c)* i fabbricati di civile abitazione, destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;

*d)* la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

*e)* l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

*f)* i fabbricati rurali ad uso strumentale;

*g)* i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

*h)* i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

*i)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni;

*l)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;

*m)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;

*n)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

*o)* gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie e di ricerca scientifica;

*p)* l'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;

Nel Comune di Foggia sono assimilati ad abitazione principale:

*a)* le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;

Si precisa che a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale (per i soli immobili iscritti nelle categore catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una **detrazione** di importo pari ad euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso.

Il pagamento per il 2015 dovrà avvenire in due rate:

*a)* la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2014;

*b)* la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicheranno anche per il 2015 le aliquote previste per il 2014.

Per il pagamento della rata IMU in acconto per l'anno 2015 sono applicate le seguenti aliquote:

| | |
|---|---|
| **Aliquota per abitazione principale**: per i soli immobili in categoria catastale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze C2 - C6 - C7 | **3,50‰** |
| **Detrazione annua**: per l'immobile adibito ad abitazione principale (solo in categoria A1 - A8 – A9) | **€ 200,00** |
| **Aliquota Base**: tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli | **10,60‰** |

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60‰. Sui medesimi immobili, la differenza di imposta calcolata tra l'aliquota deliberata dal Comune, pari al 10,60‰ e l'aliquota standard pari al 7,60‰ è versata al Comune (3,00‰).

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.

I Codici tributo da utilizzare nel 2015 per l'IMU sono:

| |
|---|
| "**3912**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE"; cat A1, A8 e A9 |
| "**3914**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"; |
| "**3916**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"; |
| "**3918**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"; |
| "**3925**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"; |
| "**3930**" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"; |

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato sia con modello di versamento **F24, che con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato. Il Codice Ente è D643.**

# TASI

**Presupposto impositivo della TASI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. Sono in ogni caso esclusi/esenti i terreni agricoli, i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi;

Soggetti passivi della TASI nel Comune di Foggia:

Per il 2015 nel Comune di Foggia la TASI deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto reale (diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie) sulle tipologie di immobili di seguito riportate:

*ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE*

Per abitazione principale ai fini Tasi si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui il contribuente ed il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e risiedono abitualmente.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale solo le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box autorimesse, stalle, scuderie) e C/7(tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; entro tali limiti, alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario.

Le altre pertinenze sono da considerarsi come altri immobili.

*IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER LEGGE*

- L'abitazione del coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L' unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

- L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato. A favore dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TASI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

## *ALTRI CASI DI APPLICAZIONE DELLA TASI 2015 NEL COMUNE DI FOGGIA*

- Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

## *CHI NON DEVE PAGARE LA TASI*

Per il 2015 nel Comune di Foggia **non devono pagare la Tasi** i proprietari o titolari di diritto reale di altri immobili diversi dall'abitazione principale (seconde case, negozi, capannoni) e aree fabbricabili;

Nel Comune di Foggia per gli immobili locati, sia il proprietario e sia l'inquilino non paga la TASI, a differenza di realtà diverse di altri comuni.

Sono esclusi dalla Tasi tutti i terreni agricoli e quelli incolti.

Il pagamento della TASI per il 2015 dovrà avvenire in due rate:

***a)*** la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2014;

***b)*** la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm.

In caso di mancata pubblicaizone entro il 28 ottobre, si applicheranno anche per il 2015 le aliquote previste per il 2014.

**Per il pagamento della rata TASI in acconto per l'anno 2015 sono applicate le seguenti aliquote e detrazioni:**

| | |
|---|---|
| **Aliquota per abitazione principale**: per i soli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze C2 - C6 - C7 | **3,30‰** |
| **Detrazioni:** a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale per il pagamento della 1ª rata è riconosciuta una detrazione pari al 50% di quelle conteggiate e decurtate nel 2014 (**se spettanti**); | |
| **Aliquota per fabbricati rurali** ad uso strumentale | **1,00‰** |
| **Aliquota per i fabbricati** costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (**beni merce**); | **2,50‰** |

Il pagamento della TASI può essere effettuato sia con modello di versamento **F24, sia con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato. Il Codice Ente è D643.**

I **Codici tributo** da utilizzare nel 2015 per la TASI sono:

| |
|---|
| **"3958"** denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif." |
| **"3959"** denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif." |
| **"3961"** denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif." |

# TARI

**Presupposto impositivo della TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**Soggetti passivi** della TARI sono il detentore dell'immobile, salvo i casi di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nell'anno, nel quale caso la tassa è a carico del proprietario.

**A favore de cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE** e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

**Il pagamento della TARI** è effettuato con modello di versamento **F24.** Il concessionario della riscossione del Comune di Foggia, Soc. AIPA Spa ha provveduto all'invio ai contribuenti delle deleghe di pagamento F24.

Il **Codice tributo** da utilizzare nel 2015 per la TARI è "3944" denominato " TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013.

Il Codice Ente è D643

**Il calcolo delle prime tre rate per il 2015** è stato effettuato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 30 settembre 2014 alle seguenti scadenze:

*a)* prima rata entro il 28 febbraio 2015;

*b)* seconda rata entro il 31 maggio 2015;

*c)* terza rata entro il 30 settembre 2015;

**Con il pagamento della 4ª** ed ultima rata con scadenza 30 novembre 2015 saranno effettuati i conguagli con le tariffe approvate per l'anno 2015.

# DICHIARAZIONI IUC

**La dichiarazione relativa alla IUC** va presentata in tutti i casi previsti dalla legge entro il **30 giugno** dell"anno successivo a quello in cui si è verificata la relativa fattispecie.

Per la IUC troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge e, precisamente:

I. per l'omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;

II. per dichiarazione infedele: la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;

III. in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario richiesto dal Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

**Il Servizio Politiche Fiscali assicura massima assistenza a tutta la platea contributiva per quanto attiene sia al calcolo del tributo dovuto, che alla compilazione dei bollettini di pagamento IMU/TASI.**

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI:

**Comune di Foggia** - *Servizio Politiche Fiscali*, via Gramsci 17 -

**Orario Uffici**: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00; pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00;

**Contatti telefonici**: 0881.814106 - 14 - 15 - 22 - 24 - 33 - 34 - 49 / **Fax**: 0881.814180

**Sito internet**: www.comune.foggia.it ⇒ *Politiche Fiscali*

**mailto**: imu-ici@comune.foggia.it